

TI_GERICHTE 15.2024.42 vom 14. August 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.42

FR: TI_GERICHTE 15.2024.42 du 14 août 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.42 del 14 agosto 2024

Regeste

Minimo di esistenza. Pignoramento della tredicesima mensilità

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell'escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

E. 3

Nel ricorso RI 1 chiede che la trattenuta di salario, "fissata a CHF 4'559.85 mensili" (in realtà si tratta della sua parte del minimo vitale) sia applicata anche alla tredicesima mensilità, poiché dice di non vedere "motivazione per cui si dovrebbe calcolarla] come extra salariale". Aggiunge che il pignoramento per intero della tredicesima gli impedirebbe di far fronte ai suoi impegni finanziari e, dunque, di "rientrare".

E. 4

In virtù dell'art. 93 cpv. 1 LEF, il pignoramento del reddito dell'escusso (e quindi anche del salario) verte su "ogni provento [...] che non sia assolutamente necessari [o] al sostentamento del debitore e della sua famiglia". Fatte salve eventuali spese esenziali (giusta l'art. 93 LEF) straordinarie che al momento attuale non sono prevedibili, la parte del minimo esistenziale comune a carico di RI 1 per i mesi di giugno e di dicembre del 2024 sarà ancora di fr. 4'559.85 (come per gli altri mesi) e quindi la parte che eccede tale somma dell'intero suo salario per quei due mesi, compresa la relativa metà della tredicesima mensilità versata a giugno e dicembre, risulta non assolutamente necessaria al sostentamento suo e della moglie e va pertanto pignorata (DTF 71 III 62; sentenza della CEF 15.2018.8 del 1° marzo 2018). Non può essere dedotto dalla tredicesima, come richiesto dal ricorrente, il minimo esistenziale di un tredicesimo mese che non esiste nel calendario civile. Non si disconosce che l'integrale pignoramento della tredicesima

impedirebbe a RI 1 di “rientrare” . Senonché, impegni pregressi non liberano l’escusso dai suoi altri debiti (in concreto e in particolare quelli posti in esecuzione dai creditori partecipanti al gruppo n. 21), né gli danno il diritto a un minimo vitale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023, consid. 6). La tredicesima mensilità pignorata deve pertanto servire a disinteressare prioritariamente quei creditori escutenti. Infondato, il ricorso va respinto.

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a RI 1, via _____, _____. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.